



Delibera CIPE n. 117 del 18.12.2008

**Direttiva per l'adeguamento delle
tariffe per i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione**

- Legge n. 172/1995: demanda al Cipe di fissare i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, fino all'elaborazione del metodo normalizzato (Decreto 1 agosto 1996);
- Legge n. 448/1998 art. 31, c. 29: fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato, i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico sono fissati con deliberazione Cipe.

- Raccomandazione NARS del 16 luglio 2007
“Adeguaamenti tariffari per le gestioni transitorie del settore idrico”: adeguamento tariffario per il regime transitorio in due momenti:
- 1 – riallineare le tariffe in base all’inflazione consuntiva tra il 2003 ed il 2007 al netto del recupero di efficienza del comparto;
- 2 – adeguamento all’inflazione del 2008, ai miglioramenti di qualità del servizio, alla realizzazione degli investimenti e la trasmissione da parte del gestore di una serie di informazioni relative alla gestione del servizio negli anni 2003/7

- Delibera Cipe 131 del 19 dicembre 2002: ha previsto come termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffari il 30 giugno 2003.

- Art. 23 bis del decreto legge 112/2008 (convertito in legge del 6.8.2008 n. 133): esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni e quindi del periodo transitorio al 31 dicembre 2010.
- Quante sono oggi le gestioni in economia? La delibera dice il 20%

- TAR Lazio, Prima Sezione, Sentenza del 5 novembre 2008:
- - ha annullato la nota del Dipartimento per la programmazione economica che aveva escluso l'adeguamento annuale delle tariffe
- Obbligo da parte del Cipe di adottare direttive con cadenza annuale delle tariffe dei servizi idrici
- Obbligo non osservato per il periodo 2003 - 2007

Gli adeguamenti tariffari in sintesi

- 1 - Incremento tariffario per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione
- 2 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2008
- 3 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009

1 - Incremento tariffario per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione

- Questo incremento riguarda il recupero degli incrementi tariffari dal 2003 al 2007 per i gestori in regime transitorio (in tale periodo o adesso?)
- Incremento fino ad un massimo del 5% (in relazione al valore del coefficiente di interruzione del servizio)
- Decorrenza: dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n. 71 del 26.03.2009)

1 - Incremento tariffario per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione

- REQUISITI:
- 1 – presentazione all'ente competente (Ato o cciaa) del formulario riguardante la relazione sulla gestione 2003/7
- 2 – certificazione del superamento del minimo impegnato o delle modalità atte ad eliminarlo entro il 31.12.2010 (principi nelle delibere 52, 120 e 131)
- 3 – dichiarazione del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio (Int) nel territorio servito

Coefficiente di interruzione del servizio (Int)

$$\text{Int} = \text{COEFFICIENTE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO} = \frac{\text{DI}}{S} \% = \frac{\sum_{i=1}^{N_{int}} \Delta t_i \cdot n_i}{\sum_{i=1}^{N_u} \Delta T_i} \%$$

Int = coefficiente delle interruzioni che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007.

DI = durata in ore delle interruzioni del servizio nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria delle interruzioni che si sono verificate in tutte le utenze servite. Vengono considerate solamente le interruzioni del servizio imputabili al gestore (sono escluse quelle dovute a causa di forza maggiore come frane, slavine, congelamenti e dipendenti da terzi, danni intenzionali e non causati da terzi, furti d'acqua ...). Non rientrano nella sommatoria delle interruzioni i periodi di interruzione del servizio dovuti a turnazione programmata. **S** = durata in ore del servizio previsto nell'anno 2007. E' pari alla sommatoria della durata del servizio prevista per ciascuna delle utenze servite.

(DELTA)t(base)i = durata in ore dell'i-esima interruzione verificatasi nell'anno 2007. L'interruzione si inizia a contare dall'ora di segnalazione dell'utente.

(DELTA)T(base)i = durata del servizio prevista contrattualmente per l'i-esima utenza nell'anno 2007. Per le utenze in cui e' prevista la turnazione, la durata del servizio e' pari a quella prevista contrattualmente della turnazione.

N(base)int = numero interruzioni verificatesi nell'anno 2007.

N(base)u = numero delle utenze nell'anno 2007. Nel territorio gestito il coefficiente Int deve essere inferiore o uguale al 5%.

Se il coefficiente Int assume un valore compreso tra il 5% e il 10%, in caso di richiesta dell'incremento tariffario da parte del gestore il valore dell'incremento e' decurtato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per Int=10%

Se il coefficiente Int supera il 10% l'incremento tariffario di cui all'art. 1 non puo' essere concesso.

2 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2008

$$\Delta T = P - X + 5 * I$$

- **(DELTA)T** = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
- **P** = tasso di inflazione programmata per il 2008: 1,7%
- **X** = variazione di produttività nel 2008 rispetto al 2007, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2007. La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
- **I** = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO dall'ente locale competente.

2 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2008

- Trasmissione al soggetto verificatore entro il 30.05.2009 della relazione sulla gestione (aggiornata al 2008)
- L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2009.
- Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

2 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009

$$\Delta T = P - X + 5 * I$$

- **(DELTA)T** = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.
- **P** = tasso di inflazione programmata per il 2009: 1,5%
- **X** = variazione di produttività nel 2009 rispetto al 2008, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2009 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008. La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.
- **I** = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2009, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO dall'ente locale competente.

3 – Criteri di adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per il 2009

- Trasmissione al soggetto verificatore entro il 30.05.2010 della relazione sulla gestione (aggiornata al 2009)
- L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2010.
- Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

Controlli e monitoraggio

- I soggetti verificatori (le ATO, le CCIAA, in qualche caso la Regione) devono inviare al Cipe, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività di verifica svolta ai sensi della Delibera n. 117/2008
- Gli enti locali competenti (es. ATO) devono trasmettere le deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari al Cipe, al Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio monitoraggio prezzi) e alle Camere di commercio.

L'applicazione temporale della Delibera Cipe n. 117/2008

